



Asconnet srls

Iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA E DELL'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE

Qualora sia opportuno e necessario svolgere il procedimento di mediazione in modalità telematica le parti e gli avvocati che le assistono ricevono la presente informativa e si obbligano a rispettarla in ogni sua parte. Il mediatore avrà cura di trasmetterla via e-mail e/o pec agli avvocati che assistono le parti, in uno con la dichiarazione di adesione a tale tipologia di svolgimento che deve essere sottoscritta personalmente dalla parte. La presente informativa ed il documento di cui sopra debbono essere ritrasmessi al mediatore incaricato del procedimento prima dell'inizio dell'incontro, per accettazione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VIDEOCONFERENZA

- 1) Il procedimento di mediazione in modalità telematica pu svolgersi solo attraverso la piattaforma scelta dall'Organismo o dal mediatore. Sono vietate altre forme di procedura telematica
- 2) Gli avvocati che assistono una parte debbono comunicare, per tempo, al mediatore la loro e-mail ordinaria (NON PEC) ove riceveranno, almeno mezz'ora prima del collegamento, le credenziali per l'accesso alla piattaforma
- 3) Gli avvocati che assistono una parte debbono comunicare, per tempo, al mediatore se la parte da loro assistita sarà in collegamento da una propria postazione o dalla stessa postazione dell'avvocato. Se la parte si collega da una propria postazione deve comunicare al mediatore la propria e-mail ordinaria ove riceverà almeno mezz'ora prima del collegamento, le credenziali per l'accesso alla piattaforma
- 4) Le parti ed i loro avvocati debbono garantire un collegamento efficiente ed efficace; in particolare debbono disporre di una adeguata strumentazione: casse per l'ascolto, videocamera, microfono e di una adeguata banda di collegamento internet

Durante la sessione in videoconferenza, amministrata e gestita dal mediatore in piena autonomia, coloro che vi partecipano debbono porre la videocamera in maniera tale che sia perfettamente visibile il loro volto; spegnere i telefonini e garantire che non vi siano altri elementi di disturbo. Debbono, inoltre tenere spenti i propri microfoni per evitare effetti di ridondanza acustica. Il mediatore provvederà di volta in volta a dare la parola a chi la richiede.

Il mediatore potrà in ogni momento sospendere la partecipazione di alcuno dei partecipanti per svolgere sessioni separate con gli altri.

E' necessario rispettare la puntualità all'ora del collegamento. Un partecipante che non si collega entro 15 min dall'ora stabilita sarà ritenuto assente.

La videoconferenza NON può durare più di 45 minuti. Trascorso tale tempo la sessione sarà ritenuta conclusa ed il mediatore provvederà a predisporre un altro incontro.

Qualora, durante l'incontro, alcune delle parti dovessero scollegarsi per ragioni tecniche, sono invitate a segnalare il problema con sollecitudine al mediatore mediante una telefonata.

Se non è possibile ripristinare il collegamento entro 15 min. la sessione è sospesa ed il mediatore potrà continuarla con la parte ancora collegata oppure rinviarla.

LE PARTI DEBBONO GARANTIRE CHE ALLA VIDEOCONFERENZA PARTECIPINO SOLO COLORO CHE SONO DIRETTAMENTE INTERESSATI AL PROCEDIMENTO E CHE NESSUN ALTRO POSSA ASCOLTARE LA CONVERSAZIONE. E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI REGISTARE L'INCONTRO.

Della violazione di quanto sopra le parti ne rispondono per violazione della riservatezza e della privacy, con ogni conseguenza di legge.

Sede legale: Via M. Cervantes, 64 – 80133 Napoli
P.IVA / C.F. 09557101210 - REA NA 1040856 – COD. SDI WY7PJ6K
società unipersonale Cap Soc: € 9.990, 00 i.v.
e-mail: asconnet@as-connet.net ; asconnetsrls@pec.it sito: www.asconnet.it
Rec. Tel. 3477347248

IBAN MPS IT 25 E 01030 03400 000007704773 Beneficiario: Asconnet srls



Asconnet srls

Iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia

MODALITA' DI APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE SUL VERBALE CONCLUSIVO

Quando la parte ha dato il proprio assenso allo svolgimento del procedimento in videoconferenza ed ha autorizzato l'avvocato che l'assiste a firmare digitalmente il verbale conclusivo del procedimento quando è **in collegamento da una postazione diversa da quella del proprio avvocato l'autografia della sua firma può essere certificata dal proprio avvocato mediante l'apposizione sul verbale della firma digitale dello stesso** (commi 20, 20 bis e 20 ter dell'art. 83 della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).

PROCEDURA

Al termine del procedimento il mediatore appronta il verbale conclusivo.

Una copia dello stesso viene inviata all'avvocato che assiste una parte via pec

L'avvocato fa firmare il proprio cliente, appone la propria firma digitale e ritrasmette il documento – via pec – al mediatore.

Questa copia deve essere inviata, quindi, all'avvocato che assiste l'altra parte che la fa firmare al proprio cliente e appone la propria firma digitale e ritrasmette il documento – via pec – al mediatore.

Se il mediatore non riceve il documento firmato digitalmente entro 5 gg dalla data di conclusione del procedimento e di trasmissione dello stesso è autorizzato a procedere al deposito del verbale apponendo, nell'apposito spazio, la dicitura: “la parte _____ non ha restituito il verbale sottoscritto e firmato digitalmente.

Il mediatore, ricevuto le copie firmate digitalmente appone la propria firma autografa e quella digitale.

Tale documento deve essere depositato alla segreteria dell'Organismo entro 48 ore.

Se le parti sono in regola con i pagamenti, il mediatore trasmette, via pec, agli avvocati che hanno assistito le parti il verbale conclusivo. Tale copia è da considerarsi originale e non sono rilasciate altre copie.

Si ricorda che i termini di prescrizione e decadenza cominciano a decorrere dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo. Fa fede la data apposta sul Registro degli Affari di Mediazione.

Il mediatore conserva con cura e mediante opportuni supporti la documentazione di trasmissione della documentazione e le relative prove di consegna e delle certificazioni della validità della firma digitale, almeno per tre anni.